



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 77, prot. n. 7560/A3 del 23 agosto 2013 e s.m. e i. (D.R. n. 55, prot. n. 4377/I/03, del 7 maggio 2015 e D.R. n. 114, prot. 10587/I/03, del 21 dicembre 2016)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di operatività

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno

Art. 3 – Attivazione della procedura di selezione

Art. 4 – Approvazione della proposta

TITOLO II – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 5 – Indizione della procedura selettiva

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione

Art. 7 – Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

Art. 8 – Valutazione dei candidati

TITOLO III – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9 – Requisiti per la partecipazione

Art. 10 – Svolgimento della procedura

TITOLO IV – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA

Art. 11 – Soggetti destinatari

Art. 12 – Modalità di attivazione della procedura

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 – Lavori delle Commissioni giudicatrici

Art. 14 – Approvazione degli atti

Art. 15 – Chiamata

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto del Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno

1. Le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia si svolgono nell'ambito delle disponibilità di bilancio a ciò destinate e sulla base del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo.
2. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale.
3. L'Università, nell'ambito del piano triennale di sviluppo, può vincolare una quota delle risorse corrispondenti ai posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.
4. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.

Art. 3 – Attivazione della procedura di selezione

1. Ciascun Dipartimento propone, con motivata deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di reclutamento di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di reclutamento di professori di seconda fascia e nei limiti del piano triennale di sviluppo, l'attivazione di una delle seguenti procedure:
 - a) chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - b) chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la fascia di docenza per la quale è proposto il posto;
 - b) l'eventuale specificazione della volontà di riservare la posizione esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - e) la sede di servizio;
 - f) le competenze linguistiche necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni non inferiore a dieci, in caso di attivazione di procedure di selezione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - h) gli standard di qualità, riconosciuti anche a livello internazionale, in caso di attivazione di procedure di selezione ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
 - i) le modalità di copertura finanziaria del posto.

Art. 4 – Approvazione della proposta

1. La proposta di attivazione delle procedure di chiamata è sottoposta all'approvazione del Senato accademico e del Consiglio dell'Università, previo accertamento della disponibilità di bilancio e del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'articolo 2.

TITOLO II PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 5 – Indizione della procedura selettiva

1. Successivamente all'approvazione della proposta ai sensi del precedente articolo 4, la procedura selettiva di cui al presente titolo è indetta con apposito bando approvato ed emanato con decreto rettorale, firmato anche dal Direttore generale. Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale "Concorsi". Il bando è, altresì, pubblicizzato sui siti web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Il bando stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con previsione di invio anche mediante strumenti telematici. I termini per la presentazione delle domande di ammissione non possono essere inferiori a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale "Concorsi".
2. Nel bando sono, inoltre, indicati:
 - a) il numero di posti messi a bando;
 - b) la fascia di docenza;
 - c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - d) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - e) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - f) la sede di servizio;
 - g) i requisiti di ammissione;
 - h) le funzioni che il professore dovrà svolgere, ovvero la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - i) i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati;
 - j) le competenze linguistiche necessarie, con riferimento alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono inviare, in ogni caso non inferiori a dieci;
- l) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione

1. Alla procedura possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, conseguita a seguito delle procedure di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) professori di prima e seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010, ossia al 29 gennaio 2011, i quali possono partecipare alle procedure di chiamata rispettivamente a posti di professore di prima e di seconda fascia;
 - c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.
2. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge nonché dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale o un membro del Consiglio dell'Università.

Art. 7 – Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre o da cinque professori di ruolo di prima fascia, di elevata qualificazione scientifica, appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, al settore concorsuale o ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
2. I componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura con deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti delle Commissioni in funzione della specificità dell'ambito disciplinare oggetto della procedura.
3. Le Commissioni sono composte a maggioranza da docenti in servizio, alla data di svolgimento della selezione, presso un altro Ateneo, italiano o straniero.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con apposito decreto rettorale emanato nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando e pubblicato sul sito web di Ateneo.
5. Non possono far parte delle Commissioni i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa in merito all'attività di ricerca e di didattica, come previsto dall'articolo 6, comma 8, della Legge n. 240/2010.
6. Per la nomina delle Commissioni giudicatrici si osservano inoltre le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dalla normativa vigente.
7. La partecipazione ai lavori delle Commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione, per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
8. I componenti delle Commissioni in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

9. Le eventuali spese relative ai lavori delle Commissioni sono a carico dell'Ateneo.

Art. 8 – Valutazione dei candidati

1. La valutazione è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal bando e differenziati per funzioni e per area disciplinare.
2. In assenza di esperienza didattica in ambito universitario almeno triennale da parte del candidato, la valutazione potrà avvenire anche mediante lo svolgimento di una prova didattica, secondo criteri e modalità disciplinati dal Senato accademico.
3. Tutti i criteri sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione giudicatrice.
4. La procedura può prevedere l'accertamento di competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
5. Le Commissioni, all'esito della valutazione, individuano, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato o, in caso di più posti, i candidati idonei.

TITOLO III

PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9 – Requisiti per la partecipazione

1. La procedura di cui al presente titolo può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010.
2. La procedura può essere utilizzata fino al 31 dicembre del sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge 240/2010, ossia sino al 31 dicembre 2017. A tal fine l'Ateneo potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per ricoprire i posti disponibili di professore di ruolo.

Art. 10 – Svolgimento della procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento, successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura da parte del Consiglio dell'Università, individua, con motivata deliberazione, il candidato da sottoporre a valutazione.
2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010. La Commissione si avvale, per le procedure di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, dei criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344, recante "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".
3. Per quanto concerne la composizione e la nomina delle Commissioni giudicatrici, si applicano, ai fini della presente procedura, le disposizioni di cui al precedente articolo 7.
4. Le Commissioni giudicatrici dichiarano, con deliberazione assunta a maggioranza, il positivo superamento della valutazione da parte del candidato proposto.
5. La procedura di chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, è disciplinata dal vigente

regolamento di Ateneo inerente la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti della legge n. 240/2010.

TITOLO IV PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA

Art. 11 – Soggetti destinatari

1. Possono essere soggetti destinatari di chiamata diretta:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono in istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi di chiara fama.

Art. 12 – Modalità di attivazione della procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento inoltra motivata proposta di chiamata al Senato accademico che, a sua volta, potrà deliberare di sottoporla al Consiglio dell'Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del piano di sviluppo dell'Ateneo, e corredata da ogni elemento utile al fine della verifica della sussistenza dei presupposti soggetti alla chiamata.
2. Il Rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca e previa deliberazione favorevole del Consiglio dell'Università per la verifica della disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, previo parere di una Commissione nominata dal Consiglio Universitario Nazionale, concede o rifiuta la nomina.
3. In caso di esito positivo, il Consiglio dell'Università approva la chiamata.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 – Lavori delle Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni stabiliscono, in apposita riunione preliminare, i criteri e le procedure di valutazione dei candidati, conformemente a quanto disposto al Titolo II e al Titolo III del presente regolamento; in sede preliminare, inoltre, la Commissione individua al suo interno il Presidente e il Segretario.
2. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
3. Le deliberazioni assunte in sede di riunione preliminare sono pubblicate sul sito internet dell'Ateneo per almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
4. Le Commissioni redigono un verbale per ciascuna delle sedute effettuate e una relazione riassuntiva finale al termine dei lavori; alla relazione finale sono allegati giudizi individuali e collegiali sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati.
5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.
6. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro cinque mesi dalla data di emanazione del Decreto rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può

prorogare, una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione o dei Commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

Art. 14 – Approvazione degli atti

1. Gli atti concorsuali sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, siglati e firmati da tutti i membri della Commissione e dalla relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato.
2. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti concorsuali. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.
3. Il decreto rettorale di approvazione atti di cui al precedente comma 2 è pubblicato all'Albo on line di Ateneo ed è reso disponibile sul sito internet www.univda.it.

Art. 15 – Chiamata

1. I Consigli di Dipartimento interessati, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia, propongono la chiamata del candidato idoneo all'esito della procedura di cui al precedente articolo 5 e del candidato che abbia superato positivamente la valutazione di cui al precedente articolo 10.
2. I Consigli di Dipartimento, qualora lascino decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione, non potranno richiedere, nei due anni successivi, la copertura di un posto per la medesima fascia e settore scientifico disciplinare.
3. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio dell'Università. La nomina in ruolo, disposta dal Rettore con proprio decreto, decorre di norma dal 01 novembre. Resta ferma la possibilità di prese di servizio anticipata al fine esclusivo di rendere possibile il soddisfacimento dei requisiti necessari.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo on line di Ateneo ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento di Ateneo per la chiamata di professori ordinari e associati idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con Decreto rettorale n. 53, prot. n. 3454/A3 del 24 maggio 2007.